

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

(Provincia di Brindisi)

CAPITOLATO TECNICO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AFFRANCATURA, LAVORAZIONE, SMISTAMENTO, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DEL COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO PER IL PERIODO DI QUARANTOTTO MESI. CIG Z6430E52F3.

Art. 1 - Oggetto

Il presente capitolato disciplina l'esecuzione del servizio di gestione della corrispondenza del Comune di San Pietro Vernotico comprendente la raccolta, l'affrancatura, la lavorazione, lo smistamento, la spedizione e il recapito su tutto il territorio nazionale e, ove richiesto, extra nazionale della corrispondenza, ad esclusione dei seguenti servizi:

- a) servizi postali inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
- b) servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (contravvenzioni al Codice della Strada).

Ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è previsto un unico lotto indivisibile, in quanto le fasi di lavorazione in cui si articola il servizio sono determinate da un unico flusso dati che costituisce il processo nella sua completezza.

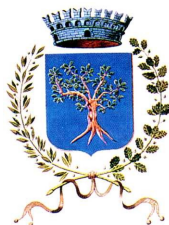
In relazione al "REGOLAMENTO (CE) N. 213/2008 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2007 - recante modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV" le forniture comprese nell'affidamento sono classificate come segue:

Categoria	Denominazione	Numero di riferimento CPV
CPV	Servizi postali	64110000-0

Le condizioni del Contratto del Servizio del Mercato Elettronico, che verrà sottoscritto in caso di accettazione dell'offerta dell'operatore aggiudicatario da parte dell'Amministrazione, sono integrate e modificate dalle clausole del presente Capitolato Speciale di Appalto, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nel Capitolato d'onori "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi postali di raccolta e recapito e servizi a monte e a valle del recapito" presente sulla piattaforma Consip.

Art. 2 – Importo complessivo del contratto e durata

Il contratto avrà durata di quarantotto mesi con decorrenza presumibile a partire dal 01.05.2021 sino a tutto il 30.04.2025.



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

(Provincia di Brindisi)

L'importo complessivo presunto del contratto, comprensivo sia delle spedizioni nell'area di copertura della ditta aggiudicataria sia di quelle che quest'ultima inoltrerà tramite l'operatore universale Poste Italiane, è stimato in euro 8.600,00 (ottomilaseicento/00)/anno oltre I.V.A. al 22%, se ed in quanto dovuta, e così complessivamente euro 34.400,00 (trentaquattromilaquattrocento/00) oltre IVA al 22%, se ed in quanto dovuta, per l'intera durata contrattuale.

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza (DUVRI), pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono pari a euro 0,00.

Le quantità riportate nell'all. A, relative alla corrispondenza gestita dal Comune di San Pietro Vernotico nell'anno 2020, devono intendersi unicamente come riferimento indicativo per la valutazione economica del contratto e non obbligano l'Amministrazione comunale a procedere all'effettiva spedizione annuale delle quantità esposte. Pertanto all'operatore aggiudicatario saranno corrisposti solo i costi delle spedizioni effettivamente eseguite per il Comune, che sono variabili anche in dipendenza dalla destinazione della corrispondenza comunale.

Si precisa che dai dati storici in possesso del Comune risulta una costante diminuzione della corrispondenza inviata dal Comune stesso in attuazione dell'obiettivo di ridurre progressivamente l'utilizzo della corrispondenza cartacea in linea con gli indirizzi nazionali diretti al progressivo sviluppo della "Amministrazione digitale". Pertanto il Comune non sarà in alcun modo vincolato a raggiungere una spesa pari all'importo posto a base di gara e nessuna indennità o rimborso saranno dovuti all'operatore economico aggiudicatario per il caso di mancato raggiungimento dell'importo sopra indicato.

L'Elenco Prezzi posto a base di gara coincide con il tariffario ufficiale di Poste Italiane S.p.A. al netto di IVA, in vigore alla data di invio della RDO, e viene qui allegato sub B.

Il corrispettivo da pagare sarà determinato applicando la percentuale unica di ribasso offerta dall'aggiudicatario alle unità effettivamente spedite, secondo i corrispettivi delle singole prestazioni determinati dalla applicazione del ribasso percentuale unico offerto in sede di gara rispetto alle tariffe del servizio postale universale al netto di IVA riportate nell'all. B al presente capitolato ed alle loro eventuali successive variazioni.

La percentuale di ribasso offerta rimarrà invariata per tutta la durata del servizio.

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere inerente l'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente.

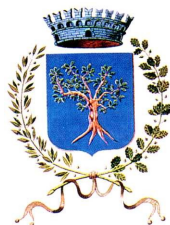
Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio variazioni non superiori ad un quinto in aumento o in diminuzione al contratto.

Il contratto si intenderà risolto anche prima del termine in caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale previsto dal presente articolo, decurtato del ribasso d'asta ed incrementato della maggiorazione del quinto stabilita dall'art. 106 comma 12 del D. Lgs. N. 50/2016.

Art. 3 - Descrizione e modalità di esecuzione del servizio

Il servizio sarà svolto mediante la predisposizione e l'organizzazione dei mezzi e del personale di cui la ditta aggiudicataria riterrà necessario e opportuno servirsi per l'ottimale esecuzione del servizio.

La ditta aggiudicataria organizzerà l'esecuzione del servizio a sua cura e spese, fornendo tutta la manodopera necessaria e l'organizzazione tecnica, e provvedendo ad eventuali assenze con immediata sostituzione; inoltre dovrà nominare un referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto al servizio, referente al quale si rivolgerà il Comune per ogni problema che dovesse presentarsi.



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

(Provincia di Brindisi)

In caso di sciopero dei propri dipendenti, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione in via preventiva e tempestiva al Comune. Nel caso lo sciopero si protragga oltre le 48 (quarantotto) ore continuative, la ditta aggiudicataria è comunque tenuta ad assicurare le lavorazioni urgenti specificatamente indicate dall'Ufficio Protocollo. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 1, c. 2, lett. e) della L. 12.6.1990, n. 146 e s.m.i., attenendosi al disposto "per la tutela dei servizi minimi essenziali", rientrando il servizio oggetto dell'appalto in tale casistica.

All'inizio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà fornire l'elenco nominativo del personale, con relative generalità e recapiti, fornito di tessera identificativa appositamente predisposta dall'aggiudicatario. Il referente dell'appalto potrà essere individuato anche tra il suddetto personale.

La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di recapitare (direttamente o indirettamente) tutta la corrispondenza consegnata dal Comune, sia in ambito nazionale che negli Stati Esteri dell'Unione Europea ed Extra Unione Europea.

Il servizio dovrà essere espletato dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi.

Le prestazioni richieste sono:

1. Ritiro dal locale Ufficio Postale della posta indirizzata al Comune di San Pietro Vernotico, compresa quella affidata in via esclusiva a Poste Italiane, con consegna all'Ufficio Protocollo del Comune ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio; presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente viene quindi verificata l'esatta destinazione della corrispondenza ritirata e la eventuale restituzione al locale Ufficio Postale, a cura dell'aggiudicatario, di norma in giornata o al massimo entro il giorno successivo, della corrispondenza non indirizzata al Comune ed erroneamente ritirata.

La ditta aggiudicataria deve rilasciare al dipendente addetto al protocollo comunale apposita distinta giornaliera attestante l'avvenuta consegna e contenente l'elenco della posta ritirata nonché la data, l'ora, il nominativo e la firma dell'incaricato della ditta appaltatrice che ha effettuato il servizio.

La consegna della posta si perfeziona con l'apposizione della firma dell'addetto comunale all'Ufficio di Protocollo in calce all'attestazione.

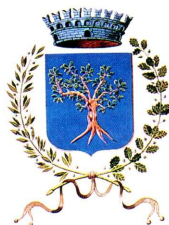
Tutta la corrispondenza ritirata deve essere trasportata in appositi contenitori forniti dalla ditta aggiudicataria.

2. Prelievo dall'Ufficio Protocollo del Comune della corrispondenza in partenza dagli Uffici Comunali entro la fine di ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio. La corrispondenza in partenza viene consegnata al personale della ditta aggiudicataria debitamente imbustata e accompagnata da una distinta di consegna riportante il numero degli invii, distinti per tipologia di spedizione nonché la data, l'ora, il nominativo e la firma dell'addetto comunale all'Ufficio di Protocollo che effettua la consegna.

Il ritiro della posta si perfeziona con l'apposizione in calce alla distinta della firma dell'incaricato della ditta aggiudicataria che ha effettuato il servizio. Per le raccomandate A/R le buste saranno già munite dell'avviso di ricevimento compilato con i dati del mittente e del destinatario; gli avvisi di ricevimento saranno forniti dalla ditta aggiudicataria insieme ai codici a barre adesivi.

2.1 Lavorazione della corrispondenza di cui al presente punto, e quindi compilazione della modulistica per la posta raccomandata compresi gli avvisi di ricevimento, affrancatura di tutte le tipologie di corrispondenza, di plichi, pacchi, stampe e di quant'altro si renda necessario spedire, compresa l'apposizione manuale sugli invii di francobollo, etichette adesive o codice a barre sulla posta raccomandata. I costi del materiale cartaceo (moduli per ricevute di ritorno, moduli per accettazione raccomandate, etichette da apporre sulla corrispondenza) saranno interamente a carico dell'operatore aggiudicatario.

Detto servizio deve essere effettuato presso locali in disponibilità della ditta aggiudicataria.



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

(Provincia di Brindisi)

2.2 Spedizione, distribuzione e recapito al cliente finale, da effettuarsi alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente Capitolato tecnico, di tutta la posta oggetto del presente Capitolato con i seguenti tempi di consegna massimi, dal cui computo è escluso il giorno di consegna:

Posta Ordinaria – Corrispondenza Prioritaria

- Entro il 4° giorno lavorativo successivo alla consegna per le consegne all'interno della Provincia di Brindisi;
- Entro il 7° giorno lavorativo successivo alla consegna per le consegne regionali, nazionali ed extra nazionali;
- Entro il 10° giorno lavorativo successivo alla consegna per le consegne extra nazionali;

Posta Raccomandata (semplice ed A/R):

- Entro il 3° giorno lavorativo successivo alla consegna per le consegne all'interno del territorio provinciale;
- Entro il 5° giorno lavorativo successivo alla consegna per le consegne regionali e nazionali;
- Entro il 7° giorno lavorativo successivo alla consegna per le consegne extra nazionali.

Gli invii da avviare al recapito dovranno essere lavorati in tempo utile a garantire la distribuzione sin dal mattino lavorativo successivo.

La posta segnalata come urgente dall'Ufficio Protocollo deve comunque essere presa in carico e avviata al recapito o spedita il giorno stesso della consegna.

All'atto della consegna della posta raccomandata deve essere rilevata la data e la firma per ricevuta da parte del destinatario o di altra persona a ciò autorizzata; in caso di raccomandate A/R detti dati devono essere riportati sull'avviso di ricevimento.

Nel caso in cui non fosse in grado di consegnare l'invio al destinatario per assenza di quest'ultimo o di altro soggetto abilitato per legge a ricevere l'invio, la ditta aggiudicataria è obbligata a trattenere la corrispondenza in giacenza per trenta giorni presso i propri locali di deposito e a lasciare un avviso di tentata consegna (avviso di giacenza) nella cassetta domiciliare del destinatario con indicazione del punto di giacenza ove il destinatario potrà ritirare la corrispondenza in giacenza. Decorso il termine di trenta giorni la raccomandata non consegnata sarà restituita al Comune con la motivazione del mancato recapito.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare la presenza di almeno un punto di giacenza nel Comune di San Pietro Vernotico.

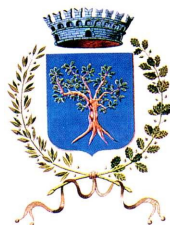
In tutti i casi di mancato recapito della corrispondenza per motivi non imputabili all'aggiudicataria - ad es. per rifiuto del destinatario, indirizzo insufficiente, destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, ecc. - e nel caso degli Avvisi di ricevimento della posta raccomandata, la ditta aggiudicataria, entro il secondo giorno lavorativo decorrente dal termine per la consegna, dovrà mettere a disposizione del Comune un flusso di dati telematici riguardante detta documentazione cartacea e successivamente restituire la corrispondenza all'ufficio comunale indicando, in calce alla stessa corrispondenza, la ragione della mancata consegna.

Per la corrispondenza destinata a zone non coperte dalla ditta aggiudicataria, quest'ultima avrà cura di provvedere all'inoltro il giorno successivo al ritiro giornaliero, tramite il fornitore universale Poste Italiane, alle tariffe da questo applicate e senza costi aggiuntivi per il Comune.

Art. 4 Responsabilità e obblighi della ditta aggiudicataria

La responsabilità della gestione del servizio postale, una volta prelevata la corrispondenza dagli uffici del Comune, è a carico della ditta aggiudicataria, che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti dell'Ente e che esonera l'Ente da qualunque reclamo che, nei suoi confronti, fosse fatto valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite.

La ditta aggiudicataria è inoltre direttamente e pienamente responsabile della corrispondenza prelevata dal locale Ufficio Postale.



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

(Provincia di Brindisi)

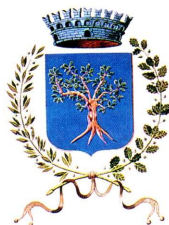
La ditta aggiudicataria, oltre a curare le prestazioni sopra descritte, si obbliga a:

- costituire entro il territorio comunale, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del servizio, almeno 1 (una) sede che sia contestualmente sede operativa e ufficio di deposito/giacenza della corrispondenza raccomandata, a garanzia di tempi brevi di gestione del servizio, facilmente identificabile dai cittadini, con esclusione, quindi, di commistioni con esercizi commerciali, dotata di idonei dispositivi di sicurezza fisica che garantiscano una conservazione protetta degli invii. L'Ufficio di Deposito/Sede Operativa dovrà garantire una apertura di almeno cinque ore giornaliere dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi. Eventuali orari ridotti potranno essere concordati con il Comune limitatamente ai mesi di luglio e agosto;
- mettere a disposizione del Comune un servizio telematico di tracciatura della posta raccomandata, monitorabile da parte della stazione appaltante tramite accesso web;
- trasmettere al Comune, con periodicità mensile, un rendiconto in formato aperto dei flussi giornalieri di corrispondenza gestiti, dal quale risultino: a) la quantità e la tipologia degli invii postali recapitati direttamente ai destinatari e di quelli affidati a Poste Italiane S.p.A.; b) l'ammontare delle relative spese distinto per tipologia, peso, formato, destinazione. Il suddetto rendiconto dovrà essere allegato alla fattura inviata mensilmente al Comune, come previsto dall'art. 5 del Capitolato.
- eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Comune circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e – comunque – in tempo congruo da consentire alla controparte l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.
- provvedere a sue spese a tutto il materiale di consumo occorrente per lo svolgimento del servizio;
- rispettare nei confronti dei propri dipendenti le vigenti disposizioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro in considerazione del settore economico di appartenenza, nonché adempiere agli obblighi previdenziali, assicurativi, assistenziali e di sicurezza; detto obbligo riguarda anche eventuali subappaltatori;
- mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso durante e a causa dell'espletamento dei servizi oggetto di appalto, obbligandosi a non divulgarli e ad utilizzarli esclusivamente per gli scopi necessari alla esecuzione dei servizi, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, nei termini meglio specificati all'articolo 12;
- assumere in via esclusiva e piena la responsabilità per eventuali danni cagionati al Comune o a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività ad esso connesse, a causa della condotta dei propri dipendenti o collaboratori sia a causa dei mezzi/strumentazione utilizzata. A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà munirsi di polizza assicurativa conforme a quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato.
- rispettare tutti gli obblighi di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 5 Corrispettivo del servizio e modalità di pagamento

Considerato che il presente appalto è a misura, il corrispettivo da pagare sarà determinato applicando la percentuale di ribasso, offerta dall'operatore aggiudicatario alle unità effettivamente spedite, sulle tariffe indicate nell'all. B al presente Capitolato tecnico.

La liquidazione del corrispettivo del servizio, comprensivo di Iva se dovuta, viene disposta con periodicità mensile entro 30 giorni dal ricevimento della fattura corrispondente ed è subordinata all'accertamento, da parte del Comune, della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste nel presente capitolato ed alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa aggiudicataria, come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e del rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

(Provincia di Brindisi)

Alle fatture elettroniche, emesse sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate, dovrà essere allegato il report mensile dell'attività contenente il riepilogo delle spedizioni giornaliere effettuate nel mese. In caso contrario, le fatture saranno rifiutate tramite piattaforma SDI.

In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto..

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Comune di San Pietro Vernotico [codice](#) IPA TJLU47.

Art. 6 Tracciabilità dei flussi finanziari

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13 agosto 2010 n. 136, la Ditta appaltatrice assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati anche non in via esclusiva.

A tale fine, il contraente si impegna a comunicare all'Amministrazione appaltante gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

Tutti i movimenti dovranno essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n. 136, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13 agosto 2010, n. 136, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fidejussoria presentata a titolo di cauzione e ferma restando la facoltà del Comune di San Pietro Vernotico di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 7 Stipula del contratto

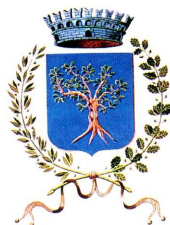
Il Comune di San Pietro Vernotico procederà, a seguito dell'aggiudicazione della gara, ad affidare il servizio alla Ditta aggiudicataria.

La stipula del contratto avverrà nella forma della scrittura privata non autenticata mediante lo scambio, attraverso la piattaforma del Mepa, dei documenti digitali dell'offerta del fornitore e del documento di accettazione del soggetto aggiudicatore, previa verifica dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In questa sede saranno gestiti tutti i dati e i documenti richiesti per perfezionare il contratto e, in particolare, l'invio del documento di stipula firmato digitalmente. Il documento di stipula viene generato automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della RDO inviata e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva.

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria, comprese quelle inerenti l'assolvimento dell'imposta di bollo mediante contrassegno telematico, i cui dati identificativi dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante all'atto della sottoscrizione del contratto.

L'avvio del servizio potrà avvenire anche in pendenza della stipulazione del contratto, mediante richiesta di avvio di esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e comma 13 del [D.Lgs. 50/2016](#) s.m.i.

Art. 8 Garanzie



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

(Provincia di Brindisi)

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del contratto il contraente sarà tenuto a costituire una garanzia fideiussoria definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Come indicato all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste all'art. 93 del medesimo Decreto.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse, in caso di totale o parziale incapienza dei corrispettivi dovuti e non ancora liquidati.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi:

- a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore;
- b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina:

- a) la decadenza dell'affidamento;
- b) l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria .

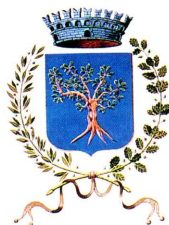
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la garanzia fideiussoria viene presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art.103, D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario sarà l'unico responsabile di tutti i danni eventualmente cagionati al Comune di San Pietro Vernotico e a terzi in ragione dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti o collaboratori, sia a causa della strumentazione utilizzata. E' inoltre, diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti ed, in particolare, dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione dei servizi. A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà produrre, prima dell'avvio del servizio, in originale o copia conforme all'originale, polizza assicurativa con massimale unico per sinistro di almeno € 1.000.000,00 (un milione) per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e di almeno € 1.000.000,00 (un milione) per Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (R.C.O.) con validità per l'intero periodo di durata del contratto e con numero di sinistri illimitato o, alternativamente, con vincolo a favore del Comune di San Pietro Vernotico. La stipula della polizza non esonera l'aggiudicatario da ogni eventuale danno



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

(Provincia di Brindisi)

non coperto da polizza ed inoltre eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

L'esistenza di tale polizza non libera l'affidatario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

La polizza suddetta, debitamente quietanzata, dovrà essere presentata entro il terzo giorno lavorativo antecedente l'inizio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'A.C. alle relative scadenze. La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell'aggiudicazione.

Resta ferma l'intera ed esclusiva responsabilità della Ditta anche per eventuali danni eccedenti i massimali di cui sopra causati al Comune e a terzi, come sopra definiti, sia per i danni a persone che per danni a cose.

L'A.C. è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale della ditta durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Non ricadono nella responsabilità del Comune eventuali disservizi imputabili al Servizio Postale Universale, così come eventuali violazioni accertate dagli organi ispettivi ministeriali o da altri aventi titolo per errori di affrancatura dell'aggiudicatario.

Art. 9 Divieti e subappalto

E' fatto espresso divieto all'operatore economico aggiudicatario di:

- sospendere l'esecuzione dei servizi se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante;
- cedere il contratto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo assenso del Comune.

L'inosservanza dei divieti di cui ai periodi precedenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'operatore economico aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura e al risarcimento del danno.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83 del D. Lgs. 50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo Decreto Legislativo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

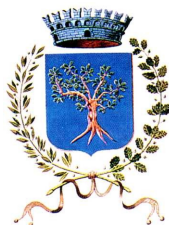
Ai sensi del comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatrici cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi che intendono subappaltare.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

(Provincia di Brindisi)

subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Salvo i casi previsti dal comma 13, lettere a) e c), dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi; il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

Nei casi previsti dal comma 13, art. 105, D.Lgs. 50/2016, il Comune Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi eseguite.

Art. 10 Controlli sull'esecuzione del contratto

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

A tal fine l'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

La liquidazione dei corrispettivi fatturati rimane subordinata alla verifica regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche a campione, da parte del DEC.

Art. 11 Penali

Nel caso in cui l'aggiudicatario non rispetti i termini e modalità di espletamento del servizio secondo quanto stabilito al precedente art. 3, si applicheranno le seguenti penali:

- 20 euro per ogni giorno di ritardo nel ritiro della corrispondenza presso l'Ufficio Protocollo del Comune;
- penale pari alla tariffa dell'invio per tempi di consegna della posta semplice o raccomandata superiore a 10 giorni lavorativi;
- penale pari alla tariffa dell'invio + 5 euro per tempi di consegna della posta semplice o raccomandata superiore a 15 giorni lavorativi;
- penale pari alla tariffa dell'invio + 30 euro nel caso di smarrimento della corrispondenza da recapitare, oltre la consegna gratuita del duplicato;



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

(Provincia di Brindisi)

- penale di importo compreso tra 50 e 500 euro per ogni altra violazione degli obblighi previsti dal presente Capitolato, da quantificare in ragione della gravità della violazione e della recidiva dell'operatore.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a mezzo PEC, alla quale il contraente avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile.

Complessivamente non potranno essere comunque applicate penali superiori al dieci per cento dell'importo netto contrattuale. Qualora le penalità erogate superino il 10% (dieci per cento) dell'importo totale IVA esclusa del contratto, il responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto.

Gli importi delle penali, eventualmente applicate nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento.

E' fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Art. 12 Risoluzione del contratto

In caso di gravi e reiterate inadempienze, che pongano a rischio la realizzazione di quanto oggetto di affidamento, il Comune di San Pietro Vernotico si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fatti salvi l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento del danno.

In ogni caso la stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto nelle seguenti ipotesi:

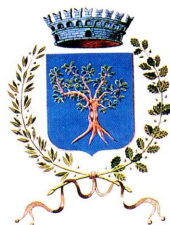
- venir meno del possesso dei requisiti generali da parte dell'impresa contraente;
- venir meno del possesso dei requisiti di capacità tecnica da parte dell'impresa contraente;
- violazione obblighi tracciabilità da parte dell'impresa contraente.
- nel caso di fallimento della ditta appaltatrice;
- nel caso in cui l'appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 cc.);
- nel caso in cui le penali eventualmente applicate superino, nel complesso, il 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- nel caso in cui l'appaltatore ceda il contratto senza preventiva autorizzazione.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Inoltre il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti della ditta aggiudicataria con funzioni specifiche relative all'esecuzione del presente affidamento sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis c.p.

In caso di risoluzione del contratto, il Comune, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione definitiva prestata, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti (sia i danni materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio/della fornitura/del lavoro nei termini contrattuali).

Inoltre, il Comune potrà differire il pagamento di quanto dovuto a conguaglio delle spese sostenute, al fine di quantificare l'ammontare del danno che l'appaltatore abbia eventualmente provocato e debba risarcire, nonché di operare la trattenuta per equivalente dalla somma da corrispondere.



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

(Provincia di Brindisi)

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi l'appaltatore non è suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità né di risoluzione per inadempimento.

Per quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato tecnico, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1453 e ss. del Codice Civile, nonché le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 11 Recesso

Il Comune può recedere dal contratto in qualunque momento dal contratto alle condizioni previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo PEC, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

In tal caso il Comune si obbliga a pagare alla ditta aggiudicataria la somma dovuta per le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte, redatto dall'Amministrazione.

Art. 12 Trattamento dei dati personali e nomina dell'aggiudicataria quale sub-responsabile del trattamento.

L'Appaltatore e i suoi ausiliari sono tenuti, durante l'esecuzione del Contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal Reg UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

La Ditta aggiudicataria, nella persona del proprio legale rappresentante, viene nominata sub-responsabile del trattamento dei dati del Comune in riferimento all'esecuzione delle specifiche attività previste nel presente contratto per la seguente tipologia di dati: dati anagrafici.

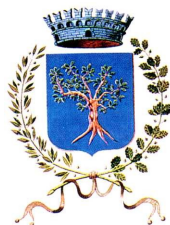
Il sub-responsabile accetta la nomina e si impegna a: - trattare i Dati Personali esclusivamente al fine di svolgere i Servizi affidati; - a mettere in atto le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza che, ai sensi dell'art. 32 del GDPR possa evitare rischi per i diritti e le libertà degli Interessati quali, a titolo esemplificativo, perdita, distruzione, furto d'identità o manomissione dei dati personali o qualunque altro danno economico e sociale significativo; - rispettare, nello svolgimento dei Servizi affidati, la Normativa Privacy ed in particolare adempiere all'obbligo della compilazione del registro dei trattamenti dei dati personali ai sensi del paragrafo 30 del Regolamento UE/2016/679. - collaborare con il Responsabile nella gestione dei rapporti con l'interessato che avanzi istanze derivanti dall'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR;

Il Sub-Responsabile dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione, i dati Personali sono trattati esclusivamente dal proprio personale.

Il Sub-responsabile si impegna a nominare per iscritto i soggetti autorizzati espressamente al trattamento e a fornire loro precise istruzioni scritte, nel rispetto della Normativa Privacy, al fine di garantire la riservatezza dei dati.

In relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura, all'oggetto, al contesto e alle finalità e caratteristiche del trattamento dei Dati Personali, come anche del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Sub-Responsabile si obbliga a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi della Normativa Privacy.

Il sub-responsabile adotta le misure indicate dall'articolo 32, paragrafo 1, del Regolamento UE/2016/679 e si obbliga, inoltre, a monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate, nonché il rispetto di queste da parte dei soggetti autorizzati al trattamento dei Dati Personali, impegnandosi ad aggiornare



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

(Provincia di Brindisi)

le misure di sicurezza implementate alla luce della tipologia dei Dati Personali e dei Trattamenti che sono necessari per la prestazione dei Servizi nonché tenendo conto dello sviluppo delle prassi e della normativa in tema di misure di sicurezza. Il Sub-Responsabile si impegna a comunicare al Responsabile, per iscritto, al momento in cui ne è venuto a conoscenza e comunque entro 24 ore, ogni violazione dei Dati Personali o comunque entro un termine ragionevole che consenta al Titolare del trattamento di rispettare il termine di 72 ore previsto dall'art. 33 del GDPR per effettuare la notifica della violazione dei dati al Garante Privacy.

Al fine di consentire al Titolare del trattamento di porre in essere gli adempimenti richiesti dal Regolamento UE/2016/679 e, in particolare, di effettuare la notifica al Garante Privacy e, laddove la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati, la comunicazione agli interessati, la notifica di cui al precedente paragrafo dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: a) descrizione della natura della violazione dei Dati Personali; b) indicazione, ove possibile, delle categorie e del numero, almeno approssimativo, di Interessati i cui Dati Personali sono oggetto della Violazione; c) descrizione delle probabili conseguenze della Violazione dei Dati Personali; d) descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla Violazione dei Dati Personali e per attenuarne i possibili effetti negativi. Il Sub-Responsabile si obbliga ad assistere e collaborare con il Responsabile in ogni attività inerente e conseguente alla violazione dei dati personali.

La nomina del sub-responsabile ha durata pari a quella del Contratto di subappalto e la sua efficacia cesserà alla data in cui quest'ultimo verrà meno per qualsivoglia motivo. Alla Data di cessazione il Sub-Responsabile si impegna ad interrompere ogni Trattamento effettuato entro 5 giorni Lavorativi dalla medesima e dovrà restituire o cancellare i Dati Personali.

E' fatto divieto al Sub-Responsabile di eseguire trattamenti diversi e per periodi eccedenti quelli necessari per il perseguimento delle finalità sopra individuate e strettamente connesse alla fornitura dei servizi oggetto del contratto. E' comunque fatta salva la possibilità di trattare i Dati Personali anche successivamente alla data di cessazione, al solo ed esclusivo fine di ottemperare a specifici obblighi disposti da leggi o regolamenti applicabili al Sub-Responsabile, nei limiti e per la durata da questi previsti previa comunicazione scritta degli stessi al Responsabile.

Il Sub-Responsabile rende disponibili al Responsabile del trattamento, qualora richiesto, tutte le informazioni necessarie a dimostrare l'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, consentendo al Responsabile l'esercizio del proprio potere di controllo relativamente ai Trattamenti dei Dati Personali effettuati in qualità di Sub-responsabile del trattamento. Il Sub-Responsabile si obbliga inoltre ad informare il Responsabile del trattamento, senza ritardo e per iscritto, in merito ad ispezioni ricevute da parte del Garante Privacy o dell'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui intervengano modifiche della Normativa Privacy in grado di incidere sulle responsabilità e gli obblighi posti a carico del Sub-Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, lo stesso si intende automaticamente adeguato al mutato quadro normativo.

Art. 13 Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip

Qualora dovesse essere resa disponibile una nuova convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il contratto relativo alla presente commessa potrà essere risolto.

La risoluzione è preceduta da una preventiva comunicazione che il Comune si farà carico di trasmettere all'operatore economico.

L'operatore economico, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà esprimere la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip.

Decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente, il Comune potrà recedere dal contratto senza ulteriore comunicazione.



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

(Provincia di Brindisi)

14. Foro competente e norma di rinvio

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Brindisi. È escluso il ricorso all'arbitrato. Si attiveranno, ove compatibili, i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale di cui agli art. 205 e ss del D. Lgs. 50/2016.

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e vigente in materia di appalti pubblici ai sensi del [D.Lgs. 50/2016](#)

Allegati: All. A- All. B.

Il Funzionario Responsabile dell'Area 2
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. ssa Addolorata TAFURO